

COMUNE DI TORREGROTTA



Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 86 DEL 07 SET. 2022

OGGETTO: Disciplina del commercio su aree pubbliche per divieto di vendita e detenzione di bevande in vetro e latta dal 08/10/2022 al 09/10/2022

- **CONSIDERATO** che in occasione delle programmate manifestazioni denominata “Slalom Torregrotta – Roccavaldina 2022” si prevede un afflusso di pubblico nelle giornate dal 08/10/2022 al 09/10/2022;
- **RITENUTO**, pertanto, nelle more dell’adozione di un regolamento comunale, di disciplinare il commercio ambulante in occasione di tale periodo in quanto, se non opportunamente regolato, può creare intralcio al traffico, dal momento che la concentrazione di persone e veicoli, correlata allo svolgimento delle operazioni di vendita può creare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell’intera rete viaria delle zone interessate, e sensibili disagi per quanti, nelle stesse, vivono e lavorano;
- **DATO ATTO** che il commercio ambulante in Sicilia può essere effettuato secondo le norme dettate dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni: a) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente degli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana; c) Su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- **VISTA** la circolare n. 5 del 22 ottobre 2013 dell’ Assessorato delle Attività Produttive Dipartimento delle Attività Produttive, avente ad oggetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- **RILEVATO** dalla suddetta circolare che le autorizzazioni di tipologia ex art. 1, lett. c) L.R. 18/1995, possano essere oggetto di *“eventuali limitazioni di ordine igienico-sanitario, di viabilità, o di qualsiasi altra natura, stabilite dalle singole amministrazioni comunali competenti per territorio”*;
- **RITENUTO** che in dipendenza di quanto sopra, si renda necessario adottare provvedimenti adeguati al fine di limitare le condizioni di criticità del traffico che si vengono a determinare, riducendo al minimo il rischio di sinistri stradali con conseguente pericolo per l’incolumità delle persone nelle seguenti vie:
 - Viale Europa, Via Libertà, Via Tomasi di Lampedusa, Via Mezzasalma, Via Angelo Musco, Via Giorgio La Pira;
- **RITENUTA** pertanto, la necessità di imporre adeguate limitazioni e divieti all’esercizio del commercio su area pubblica svolto in forma itinerante al fine di ripristinare e/o contenere gli inconvenienti prima descritti;
- **VISTO** l’art. 8, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 il quale dispone che *“l’esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”*
- **VISTO** il Decreto Legislativo 31/03/1998, n°114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”
- **VISTE** le leggi regionali 1 marzo 1995, n. 18, n°2/1996 e n°28/1999;

- **VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.L.gs 18.08.2000 n.267;
- **VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali.
- **STABILITO**, quindi, che il commercio in forma itinerante esercitato a mezzo veicoli sia interdetto in relazione a motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, presso le vie suindicate e che ove esercitato nella restante parte del territorio comunale in nessun caso arrechi intralcio al traffico con durata massima della sosta pari a due ore;
- **VISTE** le direttive/circolari del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno e prot. 73852 del 17 giugno 2017, con le quali sono state fornite indicazioni di dettaglio anche ai comuni, tramite le prefetture, specificamente dedicate alle misure fisiche di sicurezza delle piazze e delle manifestazioni pubbliche;
- **PRESO ATTO** che le predette direttive prevedono, tra l'altro, la valutazione di "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- **CONSIDERATO** che occorre necessariamente contemperare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con il diritto di libera iniziativa economica anch'esso di rango costituzionale, il quale verrebbe irragionevolmente compromesso qualora ai cittadini ed agli esercenti venissero richieste limitazioni non proporzionate alla situazione di potenziale pericolo esistente;
- **RITENUTO**, comunque, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, ai titolari di attività di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande situate lungo il percorso della manifestazione e negli orari di svolgimento delle manifestazioni;
- **VISTI** gli artt. 50 e 54 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.,
- **RITENUTO**, inoltre, di vietare la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro;

ORDINA

- In occasione della 27° edizione dello "Slalom Torregrotta – Roccavaldina, poichè in data 08/10/2022 si terranno le verifiche tecniche ante-gara e il 09/10/2022 per l'effettivo svolgimento della gara su indicata, di interdire il commercio in forma itinerante qualora esercitato a mezzo veicoli in relazione a motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse:
 - in tutte le località ove vige il divieto di fermata, di sosta, e/o di circolazione;
 - in tutte le aree ove è fatto divieto di fermata e di sosta ai sensi del vigente Codice della Strada;
 - nelle seguenti vie cittadine:
 - via Crocieri
 - via Angelo Musco
 - via Giorgio La Pira
 - Via Libertà
 - Via Mezzasalma, tratto compreso dall'intersezione con il Viale Europa all'intersezione con la Via XXI Ottobre
 - Via Tomasi di Lampedusa
- Di limitare a massimo due ore la durata di ciascuna sosta nella restante parte del territorio comunale. a condizione che in nessun caso arrechi intralcio al traffico.
- Di stabilire che il commercio in forma itinerante esercitato a mezzo veicoli sia interdetto in relazione a motivi di viabilità e di carattere igienico - sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, presso le vie suindicate e che ove esercitato nella restante parte del territorio comunale in nessun caso arrechi intralcio al traffico con durata massima della sosta pari a due ore;

- Di stabilire che per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, ai titolari di attività di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande sui luoghi della manifestazione e negli orari di svolgimento delle stesse;

- Di prendere atto che tali determinazioni discendono dalle direttive di "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- Il divieto per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, per evitare possibili danni a persone e cose, consumo e detenzione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e in latta, lungo il percorso negli orari di svolgimento delle manifestazioni.

DISPONE

- Di concedere i seguenti stalli a favore di commercianti in forma ambulante (secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo fino ad esaurimento):

- N. 2 (2.00 x 5.00) presso spiazzo adibito a parcheggio adiacente alla via Tomasi di Lampedusa;
- N. 2 (2.00 x 6.00) presso la strada di collegamento (Salita campo di Calcio) Viale Europa - S.P. 59;
- N. 6 (2.00 x 8.00) presso la via Dei Cipressi.

- La pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale <http://www.torregrotta.gov.it> alla voce "Ordinanze"

- Che la presente Ordinanza venga resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazione all'albo on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente secondo la vigente normativa;

- Che la presente Ordinanza venga notificata alle Forze dell'Ordine ed al PTE 118 per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Sicilia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Il Sindaco
Dott. Antonino CASELLI

